

## REGOLAMENTO VIAGGIATORI E CONDIZIONI GENERALI DI VIAGGIO PER I SERVIZI DI TRASPORTO MARITTIMO

### ASSUNZIONE DEL SERVIZIO

L'AMAT S.p.A. svolge il servizio di trasporto pubblico marittimo secondo il presente Regolamento che il Passeggero, contestualmente all'acquisto del titolo di viaggio, dichiara di aver conosciuto, accettato e si impegna ad osservare.

### TITOLI DI VIAGGIO

La tariffa corrisposta dal Passeggero all'AMAT S.p.A. per l'acquisto del titolo di viaggio comprende l'I.V.A., quando dovuta, ed eventuali tasse portuali e/o diritti.

Per viaggiare sulle motonavi gestite dall'AMAT S.p.A., il Passeggero deve essere munito di regolare titolo di viaggio, rilasciato dall'AMAT S.p.A. o da punti vendita abilitati dall'AMAT S.p.A.

Il titolo di viaggio è nominativo, personale e non trasferibile e deve essere conservato per l'intera durata del viaggio ed esibito assieme al proprio documento di identità ad ogni richiesta del personale dell'AMAT S.p.A.

In caso di noleggio per uso esclusivo di una motonave, il titolo di viaggio è unico per tutti i passeggeri e l'organizzatore dell'evento autorizza, sotto la propria responsabilità, l'ingresso a bordo dei propri ospiti.

Il titolo di viaggio è valido unicamente per la corsa, il giorno e l'orario di partenza in esso indicati. Se previsto dal tariffario, il viaggiatore può acquistare, in luogo del biglietto valido per una sola corsa di andata ed una di ritorno, un abbonamento valido per più giorni; anche in questo caso, al fine di garantire la regolarità del servizio e la riserva del posto, sarà indicato l'orario di imbarco, in andata ed in ritorno, che sarà sempre lo stesso per tutta la durata dell'abbonamento.

L'imbarco in orari differenti della stessa giornata di validità del titolo di viaggio non è di norma consentito. Potrà essere eccezionalmente autorizzato dal Comandante della motonave solo dopo aver verificato l'eventuale disponibilità di posti al termine dell'imbarco dei passeggeri muniti del titolo di viaggio valido per la corsa in questione. In caso contrario, sempre su autorizzazione del Comandante, il viaggiatore potrà imbarcarsi sulla successiva corsa in cui saranno disponibili posti.

A norma dell'art. 32, 1° comma, della Legge regionale pugliese n. 18 del 31/10/2002, i Passeggeri che all'atto dei controlli risultino sprovvisti di valido titolo di viaggio saranno tenuti al pagamento, oltre che del biglietto di corsa semplice, anche di una sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 100,00, ridotta a Euro 50,00 se estingueranno l'illecito entro i trenta giorni successivi a quello della contestazione o della sua notifica.

A norma dell'art. 32, 2° comma, della citata legge regionale, il Passeggero provvisto di un titolo di viaggio non conforme (in quanto a viaggio intrapreso, giorno, orario, tipologia o tariffa applicata) o che si sia imbarcato in orario diverso da quello indicato sul biglietto, senza la preventiva autorizzazione del comandante, sarà soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 60,00 a euro 250,00, ridotta del 50 per cento se l'illecito sarà estinto entro i trenta giorni successivi a quello della contestazione o della sua notifica. Analogamente la sanzione sarà comminata ai Passeggeri che, per non essersi imbarcati sulla corsa prenotata risultante dal titolo di viaggio acquistato, costringeranno l'Azienda a predisporre corse straordinarie da/per l'isola di San Pietro.

I titoli di viaggio recanti abrasioni e/o correzioni saranno considerati nulli.

Il titolo di viaggio non utilizzato, od utilizzato solo parzialmente, per fatto proprio del viaggiatore, non è rimborsabile.

Il rimborso del titolo di viaggio sarà possibile solo in condizioni meteo-marine sfavorevoli, ritenute tali a giudizio insindacabile del Comandante della nave.

Bambini e ragazzi di età inferiore a dieci anni devono essere accompagnati da un adulto.

### AUTORITÀ DEL COMANDANTE E RESPONSABILITÀ PER DANNI

Tutte le persone a bordo sono soggette all'autorità del Comandante della nave, al quale è attribuito il potere disciplinare e di polizia di sicurezza della navigazione, previsto dal Codice della navigazione.

Il Passeggero, dall'inizio dell'imbarco e fino alla fine dello sbarco, deve attenersi al presente Regolamento, oltre che alle specifiche prescrizioni di volta in volta dettate dal Comando della nave e/o comunque diffuse dall'AMAT S.p.A.. Inoltre, in osservanza degli obblighi di collaborazione che a lui fanno carico, dovrà improntare il suo comportamento alla comune diligenza e prudenza, vigilando sulla sicurezza ed incolumità della propria persona, delle persone che sono sotto la sua custodia, nonché sulla sicurezza delle proprie cose, e ciò ancor più in occasione di avverse condizioni meteo-marine.

L'AMAT S.p.A. non risponde di danni causati alla persona del Passeggero e/o al bagaglio del Passeggero e/o alle cose di quest'ultimo, quando l'evento derivi dalla inosservanza da parte del Passeggero di regole, prescrizioni, regolamenti e/o disposizioni vigenti a bordo e/o dettate dal Comando della nave e/o comunque diffuse dall'AMAT S.p.A., dalla violazione delle

prescrizioni stabilite dal Comando per la salvaguardia della vita umana in mare, dagli strumenti di bordo il cui uso sia chiaramente interdetto ai Passeggeri, da atti di negligenza e/o di imprudenza compiuti dal Passeggero dall'inizio dell'imbarco sino al compimento dello sbarco e/o comunque dalla condotta tenuta dal Passeggero stesso.

L'AMAT S.p.A. non risponde per spese e danni alle persone, al bagaglio ed alle cose al seguito del Passeggero derivanti da causa di forza maggiore, da fortuna di mare e da ogni altro evento comunque ad essa non imputabile.

Il Passeggero risponde di tutti i danni comunque causati da lui alla motonave, ai suoi arredi, alle sue pertinenze ed accessori, alle sue attrezzature, agli altri passeggeri, al personale dipendente dell'AMAT S.p.A. od ai suoi ausiliari, ai terzi, nonché di tutte le sanzioni, contravvenzioni, multe e/o spese alle quali, per suo fatto, l'AMAT S.p.A. sia assoggettata da parte di qualsiasi Autorità.

### DISPOSIZIONI E DIVIETI

L'imbarco, la permanenza a bordo e lo sbarco dei Passeggeri sono disciplinati dalla legge italiana, dal presente Regolamento, dalle regole e dalle disposizioni impartite dal Comando della nave e/o comunque diffuse dall'AMAT S.p.A., nonché dalle specifiche disposizioni seguenti:

- salvo quanto previsto dal 2° comma dell'Art. 192 del Codice della Navigazione, l'imbarco dei Passeggeri manifestamente affetti da malattie gravi o, comunque, pericolose per la sicurezza della navigazione e per l'incolumità delle persone a bordo, è condizionato alle autorizzazioni date dalle competenti Autorità sanitarie;
- per l'imbarco dei Passeggeri che siano manifestamente in condizioni fisiche tali da sconsigliare il viaggio via mare, è richiesta, nell'interesse dei Passeggeri stessi, una certificazione medica che autorizzi l'effettuazione del viaggio;
- non saranno ammessi a bordo Passeggeri in evidente stato di agitazione e/o di ubriachezza;
- i Passeggeri, a bordo o nelle vicinanze dell'area di imbarco, devono prestare attenzione ai propri bambini;
- è vietato ai Passeggeri di tenere un comportamento o un atteggiamento che sia o possa essere causa di disturbo o molestia agli altri Passeggeri;
- è vietato portare con sé a bordo armi di qualsiasi genere, munizioni, esplosivi, carburanti o altre sostanze pericolose o infiammabili;
- è vietato trasportare materiali o cose che per qualsiasi motivo possano infastidire o danneggiare gli altri passeggeri o arrecare danni alla motonave;
- è proibito al Passeggero introdurre a bordo sostanze ed oggetti di illecita detenzione o di contrabbando. In tal caso, il Passeggero sarà responsabile verso l'AMAT S.p.A. e/o chiunque altro dovesse eventualmente sopportare danni, multe ed ammende in conseguenza di detta introduzione;
- è proibito al Passeggero fumare o portare all'interno della motonave e consumare alcolici o altre sostanze il cui uso è vietato dalla legge;
- è vietato azionare qualunque dispositivo di bordo;
- è vietato, senza esplicita autorizzazione dell'azienda, il volantinaggio e la distribuzione di materiale pubblicitario;
- È vietato imbarcare animali che non siano di piccola taglia e portati in braccio o accompagnatori di persone non vedenti;
- Tutti gli oggetti rinvenuti dal personale aziendale a bordo delle motonavi dell'AMAT S.p.A., se non riconducibili al proprietario, saranno custoditi presso gli uffici aziendali di via Cesare Battisti n° 657, in Taranto, per un tempo massimo di 30 giorni. Trascorso tale termine gli oggetti rinvenuti e non reclamati saranno consegnati al Sindaco del comune nel cui territorio è avvenuto il ritrovamento, nel rispetto delle norme recate dal Codice Civile (artt. 927 e 931).

### LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il contratto di trasporto oggetto del presente Regolamento è regolato dalla legge italiana ed è interpretato in conformità a quest'ultima. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del presente Regolamento, il Foro competente è in via esclusiva quello di Taranto, fermo restando il Foro inderogabile previsto dalla legge italiana a tutela del consumatore.

### MODIFICHE

L'AMAT S.p.A. potrà integrare e/o modificare, in qualsiasi momento, il presente Regolamento.

Per tutto quanto non contemplato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa del Codice della Navigazione, del Codice civile e delle altre disposizioni di legge.

### LA DIREZIONE